

N. 161.216 di Repertorio N. 4.358 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno *fu*
del mese di *agosto*
6 Agosto 1993



In Oderzo, presso l'Associazione Artigiani della Marca Trevigiana, in via dei Mosaici attualmente senza numero civico,

Avanti a me Dottor GIACOMO INNOCENTI, Notaio residente in Treviso, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, si sono costituiti i signori:

- PASIN ALDO, nato a Fontanelle il 6 dicembre 1931 e residente a Fontanelle in Via Vallonto N. 70, *pensionato*
Codice Fiscale: "PSN LDA 31T06 D674A", cittadino italiano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco di Vallonto di Fontanelle con sede in Fontanelle, Via A. Luciani n. 142, Codice Fiscale n. 80013750262 e Partita IVA n. 01640820260, munito dei poteri all'uopo necessari.

- SILVESTRI BRUNO, nato a Portobuffolè il 28 maggio 1949, residente a Oderzo in Via G. Mantovani n. 9, *impiegato*
Codice Fiscale: "SLV BRN 49E28 G909V", cittadino italiano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco di Portobuffolè con sede in Portobuffolè, Piazza Vittorio Emanuele II*, Codice Fiscale n. *94005030260*

e Partita IVA n. 00842860264, munito dei poteri all'uopo

necessari.

- MORETTO LUCIANA, nata a Motta di Livenza il 14 ottobre

1958, residente a San Polo di Piave in Via Mura N. 55, *impiegata*,

Codice Fiscale: "MRT LCN 58R54 F770V", cittadina italiana,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-

zione della Pro Loco di San Polo di Piave con sede in San Po-

lo di Piave, Via Mura n. 1, Codice Fiscale n. 80018870263 e

Partita IVA n. 01841260266, munita dei poteri all'uopo neces-

sari.

- PLOS FLAVIO, nato a Ponte di Piave il 27 ottobre 1957, re-

sidente a Salgareda in Vicolo Trieste n. 1. *impiegato*

Codice Fiscale: "PLS FLV 57R27 G846R", cittadino italiano,

nella sua qualità di Segretario del Consiglio di Amministra-

zione della Pro Loco di Salgareda con sede in Salgareda, Via

Roma, Codice Fiscale n. *80018870264* e Partita IVA n. *00867070264*

munito dei poteri all'uopo necessari.

Della identità, capacità e veste giuridica, di essi compa-

renti che dichiarano di concordare con il mio consenso nella

rinunzia dei testi, sono io Notaio personalmente certo.

1°) Le Pro Loco di VALLONTO DI FONTANELLE, di PORTOBUFFO-

LE', di SAN POLO DI PIAVE e di SALGAREDA, come sopra rappre-

sentate, dichiarano di costituire, come con il presente atto

costituiscono, una associazione denominata "CONSORZIO FRA LE

PRO LOCO DELL'OPITERGINO MOTTENSE".

27) L'Associazione ha sede presso la Pro Loco del Presiden-

te pro tempore e per i primi tre anni è fissata in

Portobuffalo in via Rivaiana n° 4 -

37) L'Associazione, senza alcuna finalità di lucro, si pro-

pone di avviare e portare a compimento, anche per conto dei

propri associati, iniziative in qualsiasi modo dirette al ri-

conoscimento, alla tutela ed alla promozione dei valori natu-

rali, ambientali, artistici, storici, folkloristici ed etni-

ci, geografici e paesaggistici, turistici e culturali in ge-

nere, propri del territorio dell'Opitergino Mottense. In par-

ticolare, per il raggiungimento del fine sopra descritto,

l'Associazione potrà organizzare, realizzare e gestire, com-

bole e lotterie, spettacoli musicali, teatrali e folkloristi-

ci, trattenimenti danzanti, manifestazioni sportive, mostre

culturali ed esposizioni varie a carattere commerciale e non,

sfilate di moda; potrà infine organizzare viaggi, gestire

stand gastronomici e realizzare pubblicazioni e pubblicità,

intendendosi espressamente che la predetta elencazione rive-

ste carattere esemplificativo e non tassativo.

L'Associazione, salvaguardando le rispettive competenze, si

propone altresì di coordinare e di sostenere l'attività delle

singole Pro loco associate, anche con contributi od erogazio-

ni di carattere finanziario.

Essa potrà inoltre fornire, esclusivamente a favore dei pro-

pri associati, a fronte delle quote associative normalmente

versate, servizi e consulenze tecniche, amministrative, organizzative e simili che risultino necessarie od anche solo opportune per il raggiungimento degli scopi istituzionali dei singoli associati ed, indirettamente, del proprio.

Nello svolgimento della propria attività l'associazione potrà anche operare in collegamento con altre istituzioni ed enti, pubblici e privati, aventi oggetto analogo od affine al proprio.

L'Associazione potrà infine porre in essere tutte le operazioni accessorie di carattere commerciale e finanziario che dovessero risultare comunque utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale .

4^a) La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2013. Tuttavia con deliberazione assembleare, potranno esserne decisi sia l'anticipato scioglimento che l'ulteriore proroga.

5^a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre 1993.

6^a) Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote sociali versate dagli associati, dai contributi di enti pubblici e privati, Associazioni, privati, da eventuali liberalità nonché dai proventi delle attività svolte dall'Associazione.

7^a) L'Associazione è retta, oltrechè dalle disposizioni del



Codice Civile, da quelle contenute dal presente atto ed allegato Statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" - previa lettura da me Notaio data ai comparenti - e di cui ne forma parte integrante e sostanziale.



8^) Viene nominato un Consiglio di Amministrazione che durerà in carica tre anni, composto di quattro membri in persona dei signori:

= PASIN ALDO, nato a Fontanelle il 6 dicembre 1931 e residente a Fontanelle in Via Vallonto N. 70,

Codice Fiscale: "PSN LDA 31T06 D674A", cittadino italiano,

= SILVESTRIN BRUNO, nato a Portobuffolè il 28 maggio 1949, residente a Oderzo in Via G. Mantovani n. 9,

Codice Fiscale: "SLV BRN 49E28 G909V", cittadino italiano,

= MORETTO LUCIANA, nata a Motta di Livenza il 14 ottobre 1958, residente a San Polo di Piave in Via Mura N. 55,

Codice Fiscale: "MRT LCN 58R54 F770V", cittadina italiana,

= PLOS FLAVIO, nato a Ponte di Piave il 27 ottobre 1957, residente a Salgareda in Vicolo Trieste n. 1,

Codice Fiscale: "PLS FLV 57R27 G846R", cittadino italiano,

i quali, presenti, accettano la carica.

I Consiglieri distribuiscono le cariche in seno al Consiglio di Amministrazione nel modo seguente:

Presidente: Pasin Aldo¹ *Silvestrin Bruno*

Vice Presidente: Moretto Luciana.

9^a) Viene nominato un Collegio dei Revisori dei Conti che durerà in carica tre anni, composto di tre membri effettivi e due supplenti, in persona dei signori:

= MARCUZZO LUIGI, nato a Ponte di Piave il 2 aprile 1950 e residente a Oderzo in Via S. Tiziano N. 18,

Codice Fiscale: "MRC LGU 50D02 G846X"; revisore effettivo;

= FRESCH TIZIANO, nato a Rapallo il 10 gennaio 1971, residente a Portobuffolè in Via Bastie N. 12,

Codice Fiscale: "FRS TZN 71A10 H193K", revisore effettivo;

= BENEDET RENZO, nato a Cessalto il 6 Aprile 1960, residente a Oderzo in Piazza del Foro Romano,

Codice Fiscale: "BND RNZ 60D06 C580N", revisore effettivo;

= MARCUZZO MARIA CHIARA, nata a Oderzo il 21 Dicembre 1974, residente a Oderzo in Via S. Tiziano N. 18,

Codice Fiscale: "MRC MCH 74T61 F999F", revisore supplente;

= FREGONESE NOVELLA, nata a Fossalta di Piave il 2 Luglio 1941, residente a Salgareda in Viale Veneto N. 21,

Codice Fiscale: "FRG NLL 41L42 D741Q", revisore supplente.

10^a) La quota associativa per le Pro Loco che entreranno a fare parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in Lire 100.000 (centomila).

11^a) Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

(1) In cancella le due parole: "Pasin Mzo"

Una portella -

Due porte cancellate -

Assunto
a macchina da scrivere di mia fiducia
in sei pagine e parte della lettera di
due fogli - e un libretto di mia
mano - da me letto ai componenti
che lo approvano -

Adm. Aldo

Giuseppe

Roberto

Pio

Francesco



The first is -

our first mistake.

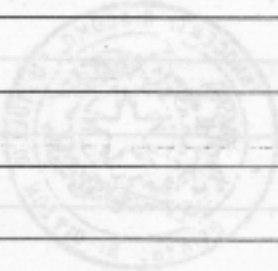
Secondly

the second is the failure to
be prepared for the first
step - the first step is
to be prepared for the first
step - the first step is to be
prepared for the first step -

John H. H.

John H. H.

John H. H.



ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 161.216 DI REP. - N. 4.358 DI RACC.

STATUTO DEL CONSORZIO FRA LE PRO LOCO DELL'OPITERGINO MOTTENSE .

ART. 1 - DENOMINAZIONE.

E' costituita una associazione culturale volontaristica denominata "CONSORZIO FRA LE PRO LOCO DELL'OPITERGINO MOTTENSE".

ART. 2 - SEDE.

La sede legale dell'Associazione è fissata presso la sede della Pro Loco del Presidente pro tempore dell'associazione.

L'Associazione potrà altresì istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza, e simili in qualsiasi luogo del territorio nazionale.

ART. 3 - SCOPO.

L'Associazione, senza alcuna finalità di lucro, si propone di

avviare e portare a compimento, anche per conto dei propri

associati, iniziative in qualsiasi modo dirette al riconoscimento,

alla tutela ed alla promozione dei valori naturali,

ambientali, artistici, storici, folkloristici ed etnici, geografici

e paesaggistici, turistici e culturali in genere,

propri del territorio dell'Opitergino Mottense. In particolare,

per il raggiungimento del fine sopra descritto, l'Associazione

potrà organizzare, realizzare e gestire, tombole e

lotterie, spettacoli musicali, teatrali e folkloristici,

trattenimenti danzanti, manifestazioni sportive, mostre culturali

ed esposizioni varie a carattere commerciale e non,

sfilate di moda; potrà infine organizzare viaggi, gestire



stand gastronomici e realizzare pubblicazioni e pubblicità,

intendendosi espressamente che la predetta elencazione rive-

ste carattere esemplificativo e non tassativo.

L'Associazione, salvaguardando le rispettive competenze, si

propone altresì di coordinare e di sostenere l'attività delle

singole Pro loco associate, anche con contributi od erogazio-

ni di carattere finanziario.

Essa potrà inoltre fornire, esclusivamente a favore dei pro-

pri associati, a fronte delle quote associative normalmente

versate, servizi e consulenze tecniche, amministrative, orga-

nizzative e simili che risultino necessarie od anche solo op-

portune per il raggiungimento degli scopi istituzionali dei

singoli associati ed, indirettamente, al proprio.

Nello svolgimento della propria attività l'associazione potrà

anche operare in collegamento con altre istituzioni ed enti,

pubblici e privati, aventi oggetto analogo od affine del pro-

prio.

L'Associazione potrà infine porre in essere tutte le opera-

zioni accessorie di carattere commerciale e finanziario che

dovessero risultare comunque utili o necessarie per il rag-

giungimento dello scopo sociale .

ART. 4 - DURATA.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre

2000. Potranno essere deliberati sia l'anticipato scioglimen-

to che l'ulteriore proroga.

ART. 5 - ASSOCIATI.

Possono assumere la qualità di associati esclusivamente le associazioni Pro Loco che, interessate direttamente od indirettamente alla valorizzazione del territorio dell'Opitergino Mottense, risultino iscritte all'Albo Regionale, se istituito, o comunque in possesso dei requisiti normalmente richiesti per tale iscrizione. La conservazione dell'iscrizione all'Albo predetto, o la persistenza dei requisiti statutari normalmente richiesti per tale iscrizione, è condizione necessaria per mantenere la qualità di associato. Gli aspiranti soci, per essere ammessi, debbono presentare tramite il loro legale rappresentante e previa debita autorizzazione a quest'ultimo concessa, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione. Le domande di ammissione dovranno essere accompagnate dal contestuale e provvisorio versamento della quota associativa stabilita per l'esercizio in corso. Tutte le domande dovranno contenere, altresì, l'esplicita dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto. Competente a deliberare in merito all'ammissibilità ed all'accoglimento delle singole domande di ammissione è il Consiglio di Amministrazione, il quale decide, con giudizio insindacabile, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa. Entro lo stesso termine all'aspirante socio verrà data - per iscritto - comunicazione circa l'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione. L'ammissione ha effetto con de-

correnza dal giorno in cui interviene la delibera consiliare

di accoglimento della domanda.

ART. 6 - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.

Con l'adesione all'Associazione gli associati si obbligano:

- ad osservare il presente statuto, il regolamento interno ed eventualmente predisposto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- a partecipare all'attività della Associazione per la sua

intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita di qualità di associato;

- a non svolgere azioni che possano comunque essere pregiudizievoli nei confronti degli altri associati;

- a versare, con le modalità e nei termini di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le quote associative da questo annualmente determinate per consentire la normale prosecuzione della attività dell'Associazione;

- a comunicare immediatamente le attribuzioni e le revoche dei poteri di rappresentanza disposte nei confronti delle persone designate a far parte degli organi amministrativi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di richiedere l'intervento diretto dell'Associazione per la promozione, organizzazione e gestione di qualsiasi propria iniziativa, purchè questa risulti coerente con gli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.





sa.

Gli associati hanno diritto altresì a ricevere servizi, consulenze ed informazioni di vario genere nella misura in cui ciò renda possibile il perseguimento degli scopi istituzionali dei singoli associati ed indirettamente di quello proprio dell'Associazione; hanno diritto infine a ricevere eventuali pubblicazioni curate dall'Associazione.

ART. 7 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO RELATIVO AL SINGOLO ASSOCIATO.

Lo scioglimento del rapporto associativo può verificarsi per recesso od esclusione dell'associato.

Il recesso è consentito, oltre che nel caso di scioglimento dell'Associato anche allorché quest'ultimo non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso è consentito solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di ammissione dell'associato. Tuttavia, ove ricorrano giustificati motivi, il Consiglio di Amministrazione può accettare la richiesta di recesso anche prima della scadenza del termine sopra indicato.

La comunicazione di recesso deve essere data a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione; essa avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata o deliberata entro tre mesi dalla chiusura dello stesso; in caso contrario essa avrà effetto con la chiusura

dell'esercizio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione

dell'associato che:

a) ha perduto i requisiti per l'iscrizione od i requisiti necessari per poter essere iscritto all'Albo delle Pro Loco;

b) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

c) non osserva le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti delle delibere degli organi sociali;

d) non provvede al versamento delle quote associative stabilite e non adempie in genere agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Nei casi previsti dalle lettere c) e d) l'associato inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola; l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito, semprechè l'associato resti inadempiente.

Gli associati receduti o che siano stati esclusi non possono ripetere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

ART. 3 - FONDO COMUNE.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote sociali versate dagli associati, dai contributi di enti pubblici e privati, Associazioni, Privati, da eventuali liberalità nonchè dai proventi delle attività svolte dall'Associa-

zione.

ART. 9 - ESERCIZI SOCIALI.

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 10 - BILANCI, RENDICONTI E PIANI DI ATTIVITA'.

Alla fine di ciascun esercizio, entro 3 (tre) mesi dalla chiusura, il Consiglio di Amministrazione provvede alla stesura e predisposizione dei seguenti documenti contabili:

- bilancio economico-patrimoniale consuntivo della gestione dell'Associazione, redatto con criteri di competenza;
- rendiconto finanziario consuntivo della gestione complessiva dell'Associazione.

Tuttavia, quando particolari esigenze lo richiedono, il termine indicato al comma precedente potrà essere prorogato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fino e non oltre la scadenza del sesto mese dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì predisporre annualmente, con almeno 1 (uno) mese di anticipo rispetto alla chiusura dell'esercizio in corso, i seguenti documenti contabili ed amministrativi:

- piano annuale dell'attività della Associazione per l'esercizio successivo a quello in corso e relativi programmi di spesa;
- bilancio preventivo economico-patrimoniale della gestione

complessiva dell'Associazione, redatto con criteri di competenza;

- preventivo finanziario della gestione complessiva dell'Associazione.

ART. 11 - DESTINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI DI BILANCIO.

Il residuo attivo eventualmente risultante dal bilancio non potrà in alcun caso essere distribuito fra gli associati, ma dovrà essere reimpiegato nell'esercizio dell'attività dell'associazione.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

Nell'Assemblea dell'Associazione ciascuna delle Pro Loco associate, è rappresentata da tre membri nominati dal rispettivo Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna Pro Loco associata, fra i tre membri sopra citati, nomina quello chiamato a far parte anche del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

La revoca del potere di rappresentanza comporta, per il singolo membro, l'impossibilità di intervenire e votare in Assemblea.

A ciascuna Pro Loco associata sono attribuiti 3 (tre) voti.

Ciascun membro della singola Pro Loco potrà farsi rappresentare nell'Assemblea dell'Associazione mediante delega conferita ad uno degli altri due membri designati dalla medesima Pro Loco di appartenenza.

A ciascun membro potranno essere attribuite al massimo due



deleghe.

Le assemblee dell'Associazione sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata spedita a ciascuna Pro Loco associata, in cui saranno precisati l'ordine del giorno, il luogo dell'adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

La seconda convocazione potrà essere fissata anche nello stesso giorno stabilito per la prima, fissando, in tal caso, un intervallo di almeno un'ora fra le due riunioni.

La convocazione deve essere spedita almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa validamente costituita quando risultino presenti, in proprio o per delega, tutti i membri che sono validamente tenuti a rappresentare le Pro Loco associate.

Le assemblee dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno entro i termini seguenti:

- entro la data di chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione dei piani e dei bilanci preventivi relativi all'esercizio successivo a quello in corso;
- entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione dei bilanci consuntivi.



Sono di competenza dell'assemblea:

a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, economici e finanziari dell'associazione;

b) la nomina dei revisori dei conti e la determinazione degli eventuali compensi a loro favore;

c) la trattazione di eventuali altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea deve essere convocata in via straordinaria per deliberare:

a) sulla modifica dello statuto dell'associazione;

b) sulla proroga o sull'anticipato scioglimento della associazione;

c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne sia fatta motivata richiesta da parte di tanti rappresentanti che rappresentino almeno un terzo dei voti complessivamente spettanti agli associati; potrà inoltre essere convocata nell'ipotesi prevista dal comma 7 dell'art. 14.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei membri rappresentanti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

dei membri presenti o rappresentati all'adunanza.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei membri rappresentanti ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei membri rappresentanti; le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole di due terzi dei membri presenti e rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto di voto, tramite i propri rappresentanti, solo gli associati che siano in regola coi versamenti delle quote associative.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza od impedimento, dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario per la stesura dei verbali è fatta dalla assemblea che lo può scegliere anche fra persone diverse dai rappresentanti dei singoli associati.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio.

I verbali relativi alle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere trascritti su apposito libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea degli associati.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tanti consiglieri quante sono le Pro Loco associate. Ciascuno di essi è e-

letto, quale proprio rappresentante, da ogni singola Pro Loco associata che lo sceglierà fra i membri del proprio Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi prestano la loro opera gratuitamente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Segretario assiste il Consiglio, redige il verbale delle riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sovrintende al normale funzionamento dell'ufficio.

Il Segretario è responsabile, insieme con il Presidente, della tenuta dei registri, dai quali risulta la gestione contabile ed amministrativa del Consorzio. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della adunanza e, nei casi più urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze si ritengono legalmente valide quando vi inter-





viene la maggioranza dei Consiglieri in carica; in mancanza delle formalità stabilite al comma precedente le adunanze si ritengono tuttavia regolarmente convocate quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

A parità dei voti nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Parimenti decade dalla carica il Consigliere al quale è stato revocato il potere di rappresentanza da parte della Pro Loco di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, in conformità delle Leggi e dello Statuto.

Il Consiglio potrà:

a) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto dell'attività dell'Associazione, esclusi quelli che per disposizione di legge o di statuto siano riservati all'assemblea degli associati;

b) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività complessiva dell'associazione;

c) provvedere alla stesura dei bilanci di esercizio, preven-

tivi e consuntivi, dell'associazione;

d) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

e) assumere e licenziare eventuale personale dell'associazione fissandone, altresì, retribuzioni e mansioni;

f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione degli associati.

Al consiglio, per tutte le attività rientranti negli scopi sociali, spetta la direzione delle iniziative avviate.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale può compiere tutti gli atti, nessuno escluso, che rientrino nell'oggetto dell'attività complessiva della associazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente ed, in mancanza od in assenza di quest'ultimo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare, con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la firma sociale ad altro consigliere a mezzo di speciale procura da attribuire con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi, più 2 (due) membri supplenti, nominati dall'Assemblea degli Associati, che potrà anche sceglierli fra

estranei alla compagine associativa, ma comunque fra persone che risultino in possesso di buona reputazione e specchiata moralità, oltre che di competenza tecnica in materia.

I tre revisori provvederanno a nominare fra di essi il Presidente.

Essi durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

I revisori salva diversa deliberazione assembleare, prestano la loro opera gratuitamente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione e la gestione della Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e delle clausole statutarie, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci consuntivi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I componenti del Collegio dei Revisori possono presenziare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea degli Associati alle quali devono essere regolarmente invitati.

In occasione delle riunioni annuali per le approvazioni dei bilanci consuntivi e dei rendiconti, devono riferire all'assemblea le proprie osservazioni in merito.

In caso di constatazione di gravi irregolarità nella gestione devono immediatamente convocare l'Assemblea degli Associati per riferire su quanto accertato.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno 2 (due) volte

Handwritten signature: Valeri Adde
Handwritten signature: Sebastiano

l'anno. Le riunioni e le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono constare da appositi verbali che devono essere trascritti su apposito libro. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i diritti del proprio dissenso.

ART. 15 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO.

L'Associazione si scioglie:

- a) per decorso del termine senza che sia intervenuta precedente deliberazione di proroga della durata;
- b) per raggiungimento dello scopo associativo o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dello stesso;
- c) per deliberazione assembleare;
- d) per mancanza della pluralità degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea, con deliberazione presa a maggioranza assoluta, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i propri membri, stabilendone i relativi poteri. Il patrimonio associativo netto risultante dal bilancio di liquidazione dovrà essere devoluto a fini di pubblica utilità; in particolare lo stesso sarà ripartito per il 50% (cinquanta per cento) fra i Comuni delle singole Pro Loco associate; il restante 50% (cinquanta per cento) sarà devoluto ad enti di assistenza e beneficenza riconosciuti per legge.

Handwritten signature: Francesco



ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere ulteriormente disciplinato da un regolamento interno da redigersi da parte del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto valgono le norme di legge, statali e regionali, vigenti in proposito.

Adolfo
Dei
Luigi
Pl.
avv. moneta



Registrato a Treviso il 13 AGOSTO 1993
N. 3432 Mod. PUBBLICI Esatte lire 155.000 =
Copia conforme all'originale, in più fogli muniti delle
prescritte firme, che rilascio a la parte
Treviso, il 09 SETTEMBRE 1993

